



TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Il Giudice designato, dott. Arminio Salvatore Rabuano,
sciolta la riserva formulata alla scadenza dei termini concessi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c
ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Nel processo iscritto al n. 13235 del Registro Generale degli Affari Civili Contenziosi relativo all'anno 2026 e vertente tra le seguenti parti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia si inserisce nel più ampio conflitto societario insorto tra la socia di minoranza [...] CP- titolare del 49% del capitale sociale di RealBeef S.r.l., e il socio di maggioranza CP_2 titolare del restante 51% e appartenente al gruppo CP_3 CP_1 entrata nella compagine sociale nel 2019 mediante conferimento dell'opificio industriale di Flumeri; successivamente, nel settembre 2025, l'assemblea ha deliberato la revoca dell'amministratore unico CP_4 coniuge della legale rappresentante di CP_1 e la nomina di un consiglio di amministrazione integralmente espresso dal socio di maggioranza. In data 29 maggio 2026 il consiglio di amministrazione di RealBeef ha convocato l'assemblea ordinaria e straordinaria per il 19 giugno 2026, chiamata ad approvare il progetto di bilancio al 31 dicembre 2025, recante una perdita netta di euro 7.221.428 e un patrimonio netto negativo per euro 4.556.726, nonché ad assumere i provvedimenti sul capitale ex art. 2482-ter c.c., con riduzione a zero e ricostituzione sino a euro 9.500.000.

CP_1 deducendo la natura anomala e non adeguatamente documentata delle rettifiche contabili, delle svalutazioni e degli accantonamenti iscritti nel progetto di bilancio, ha formulato plurime

richieste di accesso ex art. 2476, comma 2, c.c. in data 27 maggio, 7 giugno e 10 giugno 2026. All'esito dell'accesso del 12 giugno 2026, conclusosi con la consegna di un plico di 160 fogli, la ricorrente ha reputato l'ostensione parziale ed elusiva e ha depositato, in data 15 giugno 2026, ricorso cautelare d'urgenza ex art. 700 c.p.c.

Con decreto del 17 giugno 2026, adottato inaudita altera parte, è stato ordinato a RealBeef di consentire l'accesso ai documenti indicati nel ricorso.

La resistente ha trasmesso ulteriore documentazione via PEC il 18 giugno 2026.

Il 19 giugno 2026 l'assemblea si è svolta, il bilancio è stato approvato e il capitale sociale è stato azzerato e ricostituito.

G.M. ha espresso voto contrario e ha depositato dichiarazioni scritte di contestazione.

La ricorrente chiede la conferma del decreto del 17 giugno 2026 e l'adozione di un ordine di ostensione pieno ed effettivo, comprensivo dei documenti indicati nel ricorso introduttivo e di quelli ulteriormente individuati nella nota tecnica KPMG del 25 giugno 2026.

Deduce che il diritto di controllo del socio non amministratore di CP- ha natura potestativa, permanente e non subordinata alla prova di un interesse specifico. Rileva che, nel caso di specie, tale diritto assume particolare intensità perché funzionale alla verifica delle poste che hanno determinato l'azzeramento del capitale e alla decisione se sottoscrivere la ricostituzione o impugnare la delibera.

CP_1 contesta, in particolare, l'incompletezza della Support Letter di CP_2 del 15 maggio 2026, la mancata ostensione delle relazioni PwC e dei relativi dataset, dei memorandum Deloitte sulle rettifiche OIC 29, del verbale del CdA del 18 maggio 2026, dei listini infragruppo e dei contratti commerciali con CP_2, delle schede analitiche relative alle rimanenze bovine svalutate per euro 1.072.124, della documentazione sugli anticipi a fornitori svalutati per euro 890.703, delle schede del fondo rischi e oneri, della documentazione sul credito verso CP_1 per euro 626.000, dei documenti fiscali 2019-2020, dei log AS400/JDE e degli accordi di cash pooling.

La resistente chiede la revoca del decreto inaudita altera parte o, comunque, la declaratoria di cessazione della materia del contendere, deducendo che il periculum originario era esclusivamente correlato alla partecipazione informata all'assemblea del 19 giugno 2026 e che tale evento si è ormai consumato. Eccepisce inoltre l'inammissibilità dell'allegazione sopravvenuta di un diverso periculum collegato al diritto di sottoscrizione dell'aumento e all'impugnazione della delibera.

Nel merito, RealBeef oppone: l'inesistenza o indisponibilità di taluni documenti; il segreto professionale dei revisori ex art. 9-bis D.Lgs. 39/2010; il segreto commerciale ex artt. 98 e 99 D.Lgs. 30/2005; la tutela del diritto di difesa ex art. 24 Cost. rispetto a relazioni e pareri difensivi; l'abuso del diritto di controllo per finalità di discovery processuale in contenziosi paralleli; il conflitto concorrenziale derivante dall'attività svolta da soggetti riferibili a CP_1 el medesimo settore della macellazione e commercio di carni; l'estraneità dei log informatici al perimetro dell'art. 2476 c.c. e la loro interferenza con GDPR e art. 4 Statuto dei lavoratori.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Cessazione della materia del contendere e periculum in mora

L'eccezione di cessazione della materia del contendere non è fondata.

Il ricorso era volto a consentire alla socia di verificare, prima dell'assemblea del 19 giugno 2026, i documenti posti a base del progetto di bilancio e delle operazioni sul capitale.

L'assemblea si è svolta, il bilancio è stato approvato e il capitale è stato azzerato e ricostituito; tale sopravvenienza non ha però eliminato l'utilità dell'accesso, poiché CP_1 eve ancora valutare la sottoscrizione dell'aumento e l'eventuale impugnazione delle deliberazioni assunte.

Il periculum resta collegato alla medesima vicenda societaria: prima alla partecipazione informata all'assemblea, poi alla scelta sull'aumento e alla possibile reazione impugnatoria.

Il compimento dell'assemblea non ha dunque fatto venir meno il contrasto tra le parti sulla disponibilità dei documenti amministrativi e contabili posti a base delle rettifiche contestate, contrasto che incide sul diritto di accesso di Con funzionale alle sue determinazioni in ordine alla opportunità di investire nella società RealBeef e alla individuazione di eventuali elementi per impugnare le delibere del 19 giugno adottate dalla società resistente.

Pertanto, sussiste l'urgenza, poiché l'accesso è funzionale alla verifica di poste di bilancio contestate e alla valutazione di iniziative societarie o giudiziali connesse alla perdita e alla ricapitalizzazione.

Il differimento al giudizio ordinario priverebbe la tutela informativa della sua utilità attuale.

In definitiva, il periculum in mora è collegato a quello dedotto nel ricorso da CP_1 sia perché connaturato al diritto di accesso regolato dall'art. 2476 c.c. sia perché è connesso allo sviluppo dell'operazione sul capitale della società, che ha determinato la ricorrente alla presentazione del ricorso di urgenza per assumere le proprie determinazioni di investimento nella Realbeef s.r.l.

2. Criterio di decisione: diritto di accesso, limiti e bilanciamento

Il diritto di controllo del socio non amministratore di s.r.l. ex art. 2476, comma 2, c.c. consente l'accesso ai libri sociali e ai documenti relativi all'amministrazione, purché esistenti e nella disponibilità materiale o giuridica della società.

Nel caso concreto esso assume particolare rilievo, poiché la documentazione richiesta è diretta a verificare le poste di bilancio che hanno condotto all'azzeramento del capitale e a consentire alla socia di valutare le iniziative partecipative o giudiziali conseguenti.

Il diritto non comprende documenti inesistenti, documenti appartenenti a terzi e non acquisiti dalla società, né atti aventi contenuto difensivo puro o strategico.

Quando siano dedotti segreto professionale, segreto industriale, riservatezza commerciale, dati personali o profili lavoristici, tali limiti non operano in termini automaticamente impeditivi, ma richiedono un bilanciamento proporzionato.

Il bilanciamento deve contemperare l'interesse della società a non divulgare informazioni non pertinenti, dati personali, segreti industriali o strategie difensive, con l'interesse del socio a tutelare il proprio investimento, verificare la gestione e valutare eventuali impugnazioni.

Ne consegue che, quando il documento è gestionale, esistente e disponibile presso la società, l'ostensione va di regola consentita, regolando le modalità di accesso mediante professionisti tenuti al segreto, obblighi di riservatezza, divieto di diffusione e oscuramento selettivo dei soli dati non necessari.

Alla luce di tale criterio vanno esaminate le singole categorie documentali richieste.

3. Support Letter Inalca del 15 maggio 2026

CP_1 chiede l'accesso al testo integrale e originale della *Support Letter* rilasciata da **CP_2** il 15 maggio 2026, nonché al file nativo o alla documentazione informatica idonea a verificarne provenienza e completezza.

La richiesta è fondata, poiché la lettera è stata utilizzata dagli amministratori per valutare la continuità aziendale in presenza di patrimonio netto negativo e in vista delle deliberazioni ex art. 2482-ter c.c.; essa incide quindi sul bilancio e sulle scelte della socia.

L'affermazione di RealBeef secondo cui la versione già trasmessa sarebbe l'unica esistente non esaurisce l'interesse della socia: la contestazione di incompletezza rende necessario verificare l'originale e, se disponibile, il file da cui il documento proviene. L'istanza riguarda un documento individuato e rilevante nella formazione del bilancio.

La qualificazione della lettera come patronage debole o forte è rilevante perché incide sulla idoneità del documento a sorreggere la valutazione di continuità aziendale compiuta dagli amministratori.

Deve pertanto ordinarsi a RealBeef S.r.l. di consentire a **CP_1** anche tramite professionisti di fiducia tenuti alla riservatezza, l'accesso, l'ispezione e l'estrazione di copia del testo integrale e originale della *Support Letter* rilasciata da **CP_2** il 15 maggio 2026, nonché, ove disponibile presso la società, del relativo file nativo di trasmissione o della documentazione informatica idonea a verificarne provenienza, integrità e completezza.

4. Log informatici AS400/JDE

CP_1 chiede l'estrazione e la consegna dei log analitici del sistema gestionale AS400/JDE, in quanto funzionali alla ricostruzione della formazione di listini, prezzi, movimentazioni di magazzino, rimanenze e registrazioni contabili confluite nel bilancio.

RealBeef eccepisce che tali dati non sono nella propria disponibilità, perché il sistema è gestito da remoto su server riconducibili a **CP_2**

La domanda deve essere rigettata per difetto di concreta disponibilità del dato in capo alla società destinataria dell'ordine.

Dagli atti emerge che presso la sede di Flumeri non vi è un'infrastruttura informatica autonoma idonea a contenere i dati del gestionale e che i personal computer operano come terminali di rete collegati a sistemi collocati presso la sede di Modena, riconducibile a **CP_2**

Le dichiarazioni richiamate negli atti confermano che l'operatività informatica del sistema AS400/JDE era gestita da remoto e che RealBeef non disponeva di autonomo potere tecnico di interrogazione, estrazione e conservazione dei log analitici.

L'ordine richiesto avrebbe quindi ad oggetto dati non detenuti dalla resistente, ma allocati su sistemi appartenenti o comunque gestiti da un soggetto terzo; il diritto di controllo non consente di imporre alla società l'acquisizione coattiva di dati custoditi presso terzi non destinatari del provvedimento.

L'eventuale carenza dell'assetto informatico può rilevare sul piano dell'adeguatezza organizzativa, perché incide sulla tracciabilità delle decisioni e sulla ricostruzione del dato gestionale.

La disciplina lavoristica e relativa alla protezione dei dati personali, richiamata da RealBeef, non esclude in assoluto la conservazione o l'utilizzo dei log, ma impone che l'accesso sia regolato secondo liceità, pertinenza, minimizzazione, sicurezza e proporzionalità, in conformità all'art. 4 della legge n. 300/1970, agli artt. 5, par. 1, lett. a), c) ed f), 6, 24, 25 e 32 del Regolamento (UE) 2016/679, nonché agli artt. 2-ter e 2-undecies del d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018.

Il bilanciamento richiede di distinguere tra dato necessario a verificare l'operazione amministrativo-contabile e dato personale identificativo del lavoratore o di terzi: ove i log siano disponibili, l'ostensione deve essere limitata alle operazioni contestate, con possibile mascheramento dei nominativi, oscuramento dei dati non necessari, accesso assistito da professionisti vincolati alla riservatezza e divieto di uso estraneo al controllo sociale.

Nel caso concreto, però, tale bilanciamento resta assorbito dal difetto di disponibilità tecnica dei log in capo a RealBeef.

La domanda deve quindi essere rigettata non per estraneità astratta dei log alla gestione sociale, ma per mancanza del presupposto necessario dell'ordine di esibizione: la disponibilità del dato presso il soggetto destinatario.

Per tali ragioni, la domanda di ordinare a RealBeef S.r.l. l'estrazione, l'esibizione e la consegna dei log analitici del sistema gestionale AS400/JDE deve essere rigettata.

5. Relazioni PwC, dataset e supporti di calcolo

CP_1 ha chiesto ordinarsi alla società resistente l'esibizione, tra l'altro, del blocco documentale indicato sub documento b), costituito dalle relazioni predisposte da PwC Advisory S.p.A. – Forensic Services in data 26 gennaio 2026 e 20 febbraio 2026, nonché dai relativi dataset originari, tracciati di calcolo e metodologie di confronto utilizzate.

La domanda proposta deve essere accolta, nei termini e con le modalità di seguito precisati.

Le relazioni PwC Forensic del 26 gennaio 2026 e del 20 febbraio 2026, i dataset, i tracciati di calcolo e le metodologie utilizzate rientrano tra i documenti relativi all'amministrazione.

Infatti, sono stati commissionati dal Consiglio di amministrazione di RealBeef, sostenuti con risorse sociali e utilizzati come supporto tecnico di scelte gestorie e contabili confluite nel bilancio 2025, tra cui svalutazioni, rettifiche e valutazioni sui rapporti infragruppo con **CP_2**.

Non rileva che gli elaborati siano stati predisposti da un professionista esterno o utilizzati anche in sede contenziosa: il criterio decisivo non è rappresentato dal piano soggettivo dell'autore del documento ma la funzione dello stesso, che diviene gestorio quando è acquisito dalla società e posto a base di determinazioni incidenti sul patrimonio sociale e sul bilancio.

Per la stessa ragione l'accesso non può essere limitato alle relazioni finali: senza dati sottostanti, criteri di selezione del campione, fogli di calcolo e metodologie applicate, la relazione resta un documento conclusivo non verificabile.

L'accesso ai supporti elaborativi è dunque necessario per consentire alla socia, anche tramite professionisti di fiducia, di controllare attendibilità, completezza e coerenza dell'elaborazione rispetto alle scritture sociali e alle poste di bilancio contestate.

Le eccezioni fondate sul diritto di difesa, sul segreto professionale e sul segreto industriale vanno risolte secondo il criterio generale già indicato: non escludono automaticamente l'accesso, ma incidono sulle modalità di ostensione.

L'accesso dovrà quindi avvenire mediante professionisti previamente identificati e vincolati alla riservatezza, con divieto di diffusione a terzi e con possibilità di oscuramento selettivo dei soli dati non necessari, senza sottrarre gli elementi indispensabili alla verifica della correttezza dell'elaborazione.

In concreto, RealBeef dovrà mettere a disposizione della ricorrente le relazioni PwC, ove non già integralmente consegnate, nonché i dataset nativi, i fogli di lavoro, i tracciati di calcolo, i criteri di selezione dei campioni, le metodologie di confronto e ogni ulteriore documento necessario a ricostruire il percorso logico-contabile posto a fondamento delle conclusioni raggiunte.

6. Documentazione relativa alle rettifiche OIC 29, alle rimanenze e agli anticipi a fornitori

Le richieste concernenti inventari fisici, schede di magazzino, documentazione relativa agli ammanchi di rimanenze, anticipi a fornitori oggetto di svalutazione e restante documentazione amministrativo-contabile posta a fondamento delle rettifiche OIC 29 devono ritenersi comprese nell'ordine di ostensione.

Si tratta di documentazione "relativa all'amministrazione" in quanto di natura gestionale e contabile e utilizzata dagli amministratori per la formazione del bilancio 2025 e, in particolare, per la rilevazione di svalutazioni, ammanchi e rettifiche incidenti sul patrimonio netto.

Essa rientra quindi nel criterio generale già indicato: documento esistente, pertinente alla gestione e disponibile presso la società, come tale ostensibile al socio non amministratore.

L'accesso è necessario per consentire alla socia di verificare la base documentale delle rettifiche OIC 29, la corrispondenza tra dati fisici e scritture contabili, nonché le ragioni delle svalutazioni relative alle rimanenze e agli anticipi a fornitori.

Eventuali esigenze di riservatezza potranno essere tutelate mediante le modalità generali di ostensione e gli oscuramenti selettivi già indicati.

7. Verbale del Consiglio di amministrazione del 18 maggio 2026

G.M. ha chiesto l'esibizione e la consegna del verbale del Consiglio di amministrazione del 18 maggio 2026, relativo all'esame e all'approvazione del progetto di bilancio 2025.

La richiesta riguarda un documento gestorio rilevante, poiché consente di verificare l'iter deliberativo seguito dagli amministratori e le ragioni economico-contabili poste a base dell'approvazione di un bilancio recante perdite superiori a euro 7,2 milioni.

La ricorrente ha lamentato che, in occasione dell'accesso del 12 giugno 2026, RealBeef non aveva consegnato né il verbale né il relativo brogliaccio o minuta.

RealBeef ha dedotto che, a quella data, il verbale non era ancora trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori per la materiale indisponibilità del registro ufficiale.

La società ha precisato che i libri sociali fisici, compreso il registro dei verbali del Consiglio di amministrazione, erano custoditi presso gli uffici amministrativi di Flumeri in un armadio sottoposto a sigilli dalla Guardia di Finanza di Avellino nell'ambito dell'attività ispettiva avviata nel marzo 2026.

La circostanza risulta dal verbale di verifica fiscale del 26 marzo 2026 e dal verbale di consegna del 12 giugno 2026, nel quale il dott. *Parte_1* ichiarava che, proprio per il vincolo sul registro, non era stato possibile riportare il verbale sul libro sociale.

È però pacifico che, dopo il decreto inaudita altera parte del 17 giugno 2026, RealBeef abbia trasmesso a *CP_1* con PEC del 18 giugno 2026, il testo del verbale destinato alla successiva trascrizione ufficiale.

La ricorrente ha preso atto della trasmissione, ma ha mantenuto interesse a verificare l'autenticità e la stabilità del testo una volta effettuata la trascrizione nel libro sociale.

Deve quindi ritenersi che il verbale costituisca atto gestorio ostensibile; che il libro sociale non fosse disponibile al momento dell'accesso per effetto dei sigilli; e che, medio tempore, il contenuto dell'atto sia stato comunque trasmesso alla socia.

Il diritto di controllo del socio ha ad oggetto il documento amministrativo e il suo contenuto, non necessariamente la sola materiale incorporazione nel libro sociale.

Nel caso concreto, la trasmissione del testo destinato all'iscrizione ha soddisfatto l'interesse conoscitivo immediato, poiché ha consentito alla socia di conoscere il contenuto della deliberazione e le ragioni poste a base dell'approvazione del progetto di bilancio.

Residua, tuttavia, l'interesse a verificare la corrispondenza tra il testo trasmesso il 18 giugno 2026 e quello che sarà definitivamente trascritto sul libro sociale, interesse che potrà essere esercitato quando verrà meno il vincolo di indisponibilità gravante sul registro.

La domanda va pertanto accolta in tali limiti, ordinando a RealBeef S.r.l. di consentire a **CP_1** anche tramite professionisti di fiducia, la consultazione e l'estrazione di copia del verbale allibrato una volta cessato il vincolo sul registro, al solo fine di verificarne la corrispondenza con il testo già trasmesso.

8. Listini, fatture e rapporti commerciali Realbeef–Inalca S.p.A.

CP_1 chiede l'accesso ai contratti, ai listini prezzi e alle fatture relativi ai rapporti commerciali intercorsi tra RealBeef S.r.l. e **CP_2** nell'esercizio 2025.

La richiesta riguarda documenti incidenti sulla verifica del bilancio, poiché oltre il 95% dei ricavi caratteristici di RealBeef, pari a euro 43.475.102 su complessivi euro 45.700.294, sarebbe riconducibile alle vendite effettuate nei confronti della controllante **CP_2**.

La domanda è fondata nei limiti dei documenti esistenti e direttamente riferibili ai rapporti commerciali tra RealBeef e **CP_2** nell'esercizio 2025.

L'art. 2476, comma 2, c.c. consente al socio non amministratore di consultare i documenti relativi all'amministrazione e, nel caso di rapporti infragruppo incidenti in misura determinante sui ricavi e sul risultato economico, l'accesso ai listini, alle fatture e alla documentazione di formazione dei prezzi costituisce strumento necessario per verificare la correttezza delle poste di bilancio e la coerenza delle condizioni applicate alla controllante con l'interesse della società partecipata.

L'eventuale inesistenza di un contratto quadro scritto impedisce di ordinarne l'esibizione, ma non esclude l'accesso ai documenti che abbiano concretamente regolato o tracciato le operazioni, quali ordini, listini settimanali, comunicazioni informatiche, documenti di determinazione dei prezzi, registrazioni contabili e fatture attive verso **CP_2**.

Il segreto commerciale e il rischio concorrenziale vanno risolti secondo il criterio generale di bilanciamento: ostensione dei soli dati storici pertinenti ai rapporti RealBeef–Inalca; esclusione della documentazione programmatica o prospettica; accesso tramite professionisti vincolati alla riservatezza e oscuramento dei dati estranei, purché non siano sottratti prezzi, volumi, date, controparti e criteri di formazione dei prezzi.

Neppure la pendenza di giudizi paralleli o la possibile utilizzazione dei documenti in altra sede integra, di per sé, abuso del diritto di controllo.

La richiesta resta collegata alla gestione sociale e alla verifica del bilancio; eventuali cautele sull'uso delle informazioni attengono alle modalità di ostensione, non all'esclusione dell'accesso.

9. Documentazione Deloitte e carte di lavoro del revisore

CP_1 chiede l'ostensione dei memorandum Deloitte, delle carte di lavoro e dei documenti di dettaglio predisposti da Deloitte & Touche S.p.A. e dal revisore unico Rag. **Persona_1** in relazione al bilancio 2025, nonché della relazione ex art. 2429 c.c. che assume dovuta dal revisore unico.

La richiesta è collegata alla verifica delle rettifiche operate ai sensi dell'OIC 29, che secondo la ricorrente avrebbero inciso sul patrimonio netto per euro 3.419.339 e contribuito all'emersione di un patrimonio netto negativo pari a euro 4.556.726, con conseguente ricapitalizzazione.

Quanto alla relazione ex art. 2429 c.c., la ricorrente richiama la prassi dei bilanci precedenti, nei quali il documento sottoscritto dal Rag. **Per_1** sarebbe stato indicato come relazione del revisore unico ex art. 2429, comma 2, c.c., e ne desume l'obbligo di una distinta relazione di vigilanza anche per l'esercizio 2025.

La domanda è fondata solo nei limiti in cui riguarda documenti sociali o comunicazioni formali effettivamente acquisite da RealBeef e utilizzate dagli amministratori nell'attività gestoria o nell'approvazione del bilancio.

La distinzione tra la documentazione in esame rispetto a quella di PwC non dipende dalla diversa qualifica soggettiva del redattore.

Il criterio è funzionale e attiene alla disponibilità del documento: gli elaborati PwC sono stati acquisiti dalla società e utilizzati come presupposto di scelte gestorie e contabili confluite nel bilancio; le carte di lavoro Deloitte appartengono invece, di regola, al procedimento professionale di revisione e documentano l'attività valutativa del revisore.

Il revisore non forma il dato amministrativo, ma verifica il dato prodotto dagli amministratori.

Per tale ragione gli elaborati interni del fascicolo di revisione non possono essere richiesti alla società se non risultano formalmente trasmessi e stabilmente acquisiti al suo patrimonio documentale.

Gli artt. 9-bis e 10-quater d.lgs. n. 39/2010 confermano tale conclusione: le informazioni e i documenti acquisiti dal revisore nello svolgimento dell'incarico sono coperti da riservatezza e il fascicolo di revisione appartiene alla sfera professionale del revisore, non a quella della società revisionata, salvo che singoli atti siano stati trasmessi alla società e utilizzati nell'attività amministrativa.

Ne consegue che il socio non può ottenere dalla società documenti che questa non possiede e che appartengono a soggetti terzi.

Diversa è soltanto l'ipotesi di relazioni finali, comunicazioni formali o documenti trasmessi al Consiglio di amministrazione e utilizzati dagli amministratori quale presupposto effettivo dell'approvazione del bilancio, delle rettifiche OIC 29 o delle svalutazioni.

Nel caso concreto, tuttavia, tale presupposto non ricorre per le carte di lavoro e per i memorandum interni dei revisori. È infatti documentalmente provato che il progetto di bilancio è stato formato dal Consiglio di amministrazione in data 18 maggio 2026, mentre le relazioni di revisione richiamate dalle parti sono successive a tale data. Ne consegue che tali atti, in quanto formati successivamente alla deliberazione consiliare di approvazione del progetto di bilancio, non possono essere considerati documenti posti a base della sua formazione, né documenti amministrativi detenuti dalla società in funzione gestoria.

Tale dato cronologico rafforza il rigetto della richiesta di esibizione delle carte di lavoro, dei memorandum interni, delle check-list e degli altri elaborati del fascicolo di revisione: essi non risultano nella disponibilità materiale o giuridica di RealBeef S.r.l., appartengono alla sfera professionale del revisore e sono coperti dal regime di riservatezza e segreto professionale previsto dal d.lgs. n. 39/2010, ferma restando l'ostensibilità dei soli documenti eventualmente trasmessi alla società e da questa effettivamente utilizzati nell'attività amministrativa.

Quanto alla relazione ex art. 2429 c.c., la sola qualità di revisore legale non comporta l'assunzione delle funzioni di vigilanza proprie dell'organo di controllo, né l'obbligo di redigere la relazione prevista per il collegio sindacale.

Tale obbligo presuppone che al professionista siano state attribuite anche funzioni sindacali, non essendo sufficiente la mera intestazione utilizzata in precedenti documenti di bilancio.

Nel caso concreto, RealBeef ha dedotto che il Rag. **Per_1** era incaricato quale revisore legale unico e che la relazione di revisione ex art. 14 d.lgs. n. 39/2010 è stata già emessa e consegnata.

In assenza di elementi che dimostrino l'attribuzione di funzioni di vigilanza ex art. 2403 c.c., non può essere ordinata la formazione o l'esibizione di una diversa relazione ex art. 2429 c.c.

La domanda va quindi accolta solo per eventuali documenti sociali o comunicazioni formali effettivamente nella disponibilità di RealBeef e utilizzati nell'attività amministrativa o nell'approvazione del bilancio.

Va invece respinta quanto alle carte di lavoro, ai memorandum interni, alle schede tecniche, ai criteri di valutazione, alle check-list, ai campionamenti e agli altri elaborati appartenenti al fascicolo di revisione e rimasti nella disponibilità esclusiva del revisore.

10. Documentazione relativa alla posizione debitoria di CP_1

[...] hiede l'accesso alla documentazione amministrativo-contabile relativa alla posizione debitoria indicata in bilancio verso la stessa socia per euro 626.000,00 e alla successiva svalutazione integrale della posta. RealBeef si oppone nella parte in cui la richiesta investe atti difensivi, pareri, corrispondenza legale e documenti predisposti in vista del recupero del credito.

La domanda è fondata nei limiti della documentazione contabile già formata.

La qualità di debitore della società non priva il socio del diritto di controllo e non consente, di per sé, di presumere un abuso.

Occorrono elementi concreti di sviamento o finalità emulative, qui non dimostrati.

Resta invece escluso l'accesso agli atti aventi contenuto difensivo o strategico, poiché l'art. 2476, comma 2, c.c. consente il controllo sulla gestione e sulle scritture sociali, non una discovery anticipata della strategia processuale della società.

La rettifica come correzione di errori di esercizi precedenti rende necessario verificare le scritture originarie, le movimentazioni, i giustificativi e le ragioni dell'imputazione al patrimonio netto.

Devono quindi essere oggetto di ostensione i documenti contabili e amministrativi funzionali alla ricostruzione della posta e della relativa svalutazione.

Restano esclusi corrispondenza legale, pareri, atti preparatori del recupero del credito e documenti interni a contenuto difensivo o strategico.

Eventuali dati di terzi o passaggi non pertinenti potranno essere oscurati selettivamente.

11. Fondi rischi

CP_1 hiede l'accesso alla documentazione relativa al fondo rischi e oneri iscritto in bilancio per euro 4.660.071,00, con particolare riferimento agli accertamenti fiscali IVA 2019-2020 per euro 1.285.963,00, nonché alle schede analitiche e ai documenti giustificativi delle singole poste accantonate.

La domanda è fondata.

La documentazione relativa agli accertamenti fiscali e alle poste del fondo rischi incide sulla rappresentazione patrimoniale della società e rientra tra i documenti relativi all'amministrazione ai sensi dell'art. 2476, comma 2, c.c.

Il prospetto riepilogativo non è sufficiente.

Il socio ha diritto di accedere alla documentazione originaria da cui risultino titolo della passività, stato della lite, stima dell'esborso e grado di probabilità del rischio.

Gli accantonamenti per rischi e oneri presuppongono infatti perdite o debiti di natura determinata, certi o probabili, e richiedono una base documentale verificabile.

La discrezionalità tecnica dell'organo amministrativo nella stima del rischio non sottrae i documenti al controllo del socio.

Il controllo non mira a sostituire la valutazione degli amministratori, ma a verificarne presupposti, dati utilizzati e coerenza con la rappresentazione contabile.

La natura riservata o difensiva di memorie, verbali e pareri non giustifica un diniego integrale quando tali atti siano collegati al contenzioso da cui deriva l'accantonamento iscritto in bilancio.

Anche qui il bilanciamento opera sulle modalità: accesso tramite professionisti vincolati al segreto, divieto di diffusione e oscuramento selettivo dei dati non pertinenti o concretamente pregiudizievoli.

La conflittualità tra le parti non integra abuso in assenza di prova di finalità estranee alla posizione sociale. La richiesta riguarda poste contabili determinate e documenti funzionali alla verifica di rischi iscritti in bilancio.

Deve quindi ordinarsi a RealBeef di consentire la consultazione e l'estrazione di copia della documentazione analitica relativa agli accertamenti fiscali IVA 2019-2020 e alle poste confluite nel fondo rischi, inclusi i documenti giustificativi di natura, stato, quantificazione e grado di probabilità delle passività, con le cautele necessarie a tutelare specifiche esigenze di riservatezza.

12. Contratto di Cash Pt_2

[...] chiede l'accesso alla documentazione relativa ai rapporti di tesoreria accentrata e ai finanziamenti infragruppo intercorsi tra RealBeef e CP_2, compresi contratti, accordi, mastri, estratti, note di addebito e criteri di calcolo degli interessi.

La richiesta è collegata all'iscrizione nel conto economico di interessi passivi infragruppo pari a euro 718.000,00 e all'allegazione secondo cui, nel periodo 2015-2025, RealBeef avrebbe corrisposto a CP_2 interessi passivi per complessivi euro 4.836.938,75. Secondo la ricorrente, l'assenza di adeguata informativa impedisce di verificare la congruità delle condizioni finanziarie applicate dalla controllante.

La domanda è fondata.

La richiesta non introduce una pretesa autonoma, ma puntualizza l'originaria domanda di accesso alla documentazione amministrativa e contabile, emersa anche dall'esame della documentazione trasmessa il 18 giugno 2026.

La pendenza dell'arbitrato e il supporto tecnico di **CP_5** non integrano abuso, in assenza di elementi concreti di sviamento: l'art. 2476, comma 2, c.c. consente al socio di avvalersi di professionisti e di acquisire documenti necessari alla verifica della gestione.

Resta fermo che non può essere ordinata la formazione di documenti nuovi né la consegna di contratti inesistenti.

Devono però essere osteni, se esistenti e disponibili, contratti, accordi, corrispondenza, mastrini, estratti del rapporto infragruppo, note di addebito, registrazioni contabili e documentazione di calcolo degli interessi, poiché da tali atti risultano causale, periodo, ammontare e criteri di determinazione degli interessi infragruppo.

Sussiste il periculum, perché l'accesso è funzionale alla verifica di rapporti infragruppo incidenti sul bilancio e sulle condizioni economiche della partecipata. In applicazione del criterio generale, devono quindi essere osteni solo i documenti esistenti e disponibili presso RealBeef, con esclusione dell'obbligo di formare documenti nuovi o di consegnare documenti inesistenti.

13. Sulle spese di lite

Le spese seguono la soccombenza prevalente di RealBeef S.r.l., ai sensi dell'art. 91 c.p.c., poiché il ricorso è stato accolto nel suo nucleo essenziale, mentre i rigetti hanno riguardato profili circoscritti relativi a documenti non disponibili, appartenenti a terzi o aventi natura difensiva.

La parziale reiezione di singole istanze non giustifica la compensazione, essendo la lite dipesa dal mancato soddisfacimento dell'accesso in sede stragiudiziale.

Tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della complessità delle questioni contabili e societarie e dell'attività svolta, i compensi sono liquidati, ai sensi del D.M. 55/2014, come aggiornato dal D.M. 147/2022, in euro 8.059,00.

Vanno aggiunti rimborso forfettario del 15%, CPA e IVA come per legge, nonché spese vive esenti per euro 545,00, di cui euro 518,00 per contributo unificato ed euro 27,00 per diritti di cancelleria.

La distrazione va disposta in favore dell'Avv. Franco Pepe, dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c. Ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., per assicurare effettività all'ordine di ostensione, è altresì fissata a carico di RealBeef S.r.l. la somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sesto giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento.

P.Q.M.

Il Tribunale, modificando il decreto emesso inaudita altera parte in data 17 giugno 2026, così provvede:

1. A MODIFICA e a integrazione del decreto emesso inaudita altera parte in data 17 giugno 2026 e, per l'effetto, accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione, ordinando a RealBeef S.r.l. di consentire a **CP_1** anche tramite professionisti di fiducia previamente identificati e tenuti alla riservatezza, la consultazione e l'estrazione di copia, ove la documentazione sia esistente e nella disponibilità materiale o giuridica della società, dei seguenti documenti:

- a) testo integrale e originale della *Support Letter* rilasciata da **CP_2** il 15 maggio 2026, nonché, ove disponibile presso RealBeef S.r.l., relativo file nativo di trasmissione o documentazione informatica idonea a verificarne provenienza, integrità e completezza;
- b) relazioni PwC del 26 gennaio 2026 e del 20 febbraio 2026, ove non già integralmente consegnate, nonché ogni ulteriore documento informatico o cartaceo necessario a ricostruire il percorso logico-contabile posto a fondamento delle conclusioni raggiunte;
- c) inventari fisici, schede di magazzino, documentazione relativa agli ammanchi di rimanenze, anticipi a fornitori oggetto di svalutazione e restante documentazione amministrativo-contabile posta a fondamento delle rettifiche OIC 29 utilizzate per la formazione del bilancio 2025;
- d) listini storici applicati nell'esercizio 2025, fatture attive emesse verso **CP_2** e documentazione, anche informatica, relativa alla determinazione dei prezzi infragruppo, con esclusione di contratti quadro ove inesistenti e di documentazione programmatica o prospettica non pertinente;
- e) documentazione amministrativo-contabile storica relativa alla posizione **CP_1** alla formazione del credito di euro 626.000,00 e alla sua svalutazione, con esclusione di corrispondenza legale, pareri, atti preparatori del recupero del credito e documenti interni a contenuto difensivo o strategico;
- f) documentazione relativa agli accertamenti fiscali IVA 2019-2020 e alle poste confluite nel fondo rischi e oneri con i relativi documenti giustificativi della natura, della quantificazione e del grado di probabilità delle passività accantonate;
- g) documentazione esistente e nella disponibilità di RealBeef S.r.l. relativa ai rapporti di tesoreria accentrata e ai finanziamenti infragruppo con **CP_2**

h) una volta cessato il vincolo di indisponibilità gravante sul registro sociale, verbale del Consiglio di amministrazione del 18 maggio 2026 definitivamente allibrato, al solo fine di verificarne la corrispondenza con il testo trasmesso il 18 giugno 2026;

2. RIGETTA la domanda di estrazione, esibizione e consegna dei log analitici del sistema gestionale AS400/JDE, per difetto di disponibilità tecnica e materiale dei dati in capo a RealBeef S.r.l.

3. RIGETTA la domanda avente ad oggetto carte di lavoro, memorandum interni, check-list, schede tecniche, campionamenti e altri elaborati appartenenti al fascicolo di revisione di Deloitte & Touche S.p.A. o del Rag. **Persona_1** in quanto atti non detenuti da RealBeef S.r.l., appartenenti alla sfera professionale dei revisori e coperti da riservatezza e segreto professionale;

4. DISPONE che l'accesso avvenga presso la sede sociale o mediante ambiente digitale sicuro, con facoltà per RealBeef S.r.l. di oscurare esclusivamente dati personali di terzi non pertinenti, segreti industriali o informazioni commerciali estranee all'oggetto della verifica.

5. DISPONE che la documentazione acquisita sia utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti sociali, per la verifica della gestione di RealBeef S.r.l. e per gli eventuali procedimenti giudiziari o arbitrali concernenti la società e i rapporti sociali, nei limiti consentiti dalle rispettive sedi, con divieto di diffusione a terzi estranei.

6. FISSA per l'adempimento degli obblighi di ostensione il termine di cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, salvo quanto previsto per il verbale del Consiglio di amministrazione del 18 maggio 2026, il cui accesso resta subordinato alla cessazione del vincolo di indisponibilità gravante sul registro sociale.

7. FISSA ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., a carico di RealBeef S.r.l. e in favore di **CP_1** la somma di euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione degli obblighi di ostensione decorrente dal sesto giorno successivo alla comunicazione del presente provvedimento.

8. CONDANNA RealBeef S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento cautelare in favore di **CP_1** che si liquidano in complessivi euro 8.059,00 per compensi professionali ed euro 545,00 per spese vive esenti, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA come per legge, con attribuzione e distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, Avv. Franco Pepe, dichiaratosi antistatario.

Napoli, 9 luglio 2026

Il Giudice Designato

Dott. Arminio Salvatore Rabuano